



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 16 MAG. 2018

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per attività integrate presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa degli specializzandi in area sanitaria della Scuola di Specializzazione in Nefrologia e Dialisi, tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 16 MAG. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta del Servizio SC di Comunicazione e Relazioni Esterne

PREMESSO che con nota prot. n. 6231 del 12/03/2018 l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli con sede a Caserta ha richiesto la stipula di convenzione per attività integrate presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa degli specializzandi in area sanitaria della Scuola di Specializzazione in Nefrologia e Dialisi.

VISTO lo schema di convenzione che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (All. n. 1)

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- Di approvare lo schema di convenzione per attività integrate presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa degli specializzandi in area sanitaria della Scuola di Specializzazione in Nefrologia e Dialisi tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
- Di provvedere, con successivo atto deliberativo, alla presa d'atto della convenzione firmata da entrambi i Rappresentanti Legali.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Graziella Pintus

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE PRESSO
STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DEGLI
SPECIALIZZANDI DI AREA SANITARIA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA E DIALISI**

Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

Visto l'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99, che stabilisce "le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502 e successive modifiche";

Visto il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 04/02/2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

Visto il D.I. n. 402/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, il quale dispone che le scuole di specializzazione possono ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Nefrologia e Dialisi relativa alla richiesta di svolgimento di attività integrative degli specializzandi presso le Strutture dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.

Visto il Regolamento per le Scuole di Specializzazione mediche, emanato con D.R. n. 169 del 18/03/2016, il quale ha stabilito sia l'iter procedimentale da seguire per l'autorizzazione alla frequenza del medico in formazione specialistica presso Strutture interne o esterne a quelle della "rete formativa", che la modalità da seguire per la trasmissione della certificazione mensile attestante la frequenza del medico in formazione specialistica presso la Struttura ospitante.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con sede legale in viale Abramo Lincoln n. 5, - 81100 Caserta, codice fiscale n. 02044190615, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Giuseppe Paolisso

E

l'Azienda Ospedaliera G, Brotzu con sede legale in Cagliari Piazzale A. Ricchi n. 1 partita iva 02315520920 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus nata a Cagliari il 01/02/1956

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

Al fine dell'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 368/99, il soggetto ospitante mette a disposizione degli specializzandi in Nefrologia il personale e le attrezzature delle seguenti strutture per lo svolgimento dell'attività di formazione

Art. 3 - Durata dell'attività formativa presso strutture esterne

Così come previsto dalla normativa vigente, lo specializzando non può svolgere attività di formazione presso strutture esterne per più di 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

.Art. 4 – Luoghi e tempi

Al fine dell'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di specializzazione in Nefrologia e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica, il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle strutture necessarie per lo svolgimento dell'attività di formazione.

Art. 5 – Obiettivi e modalità

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, i medici in formazione svolgono le attività indicate nell'allegato programma formativo.

Art.6 Natura giuridica del rapporto

L'attività di formazione non costituisce rapporto di lavoro ed è finalizzata al completamento delle attività richieste per la formazione degli specializzandi.

Art. 7 - Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 8 - Monitoraggio e verifica dell'attività di formazione

L'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor della struttura ospitante, in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli

specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8 - Tutela assicurativa

Così come previsto dall'art.41, comma 3, del D.Lgs 368/99, il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Si precisa, altresì, che agli effetti di quanto dedotto nel Decreto Interministeriale n. 402/2017, Allegato 1, le suddette coperture assicurative possono essere poste anche a carico del medico in formazione specialistica, laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa.

L'Università provvede alla copertura dei rischi derivanti da infortuni non connessi all'attività assistenziale dello specializzando.

Art. 9 - Sicurezza

L'Azienda/Ente assicura la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda/Ente si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 10 - Obblighi e diritti del medico in formazione

Durante lo svolgimento dell'attività di formazione, il medico è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Il medico in formazione è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvedere previamente a garantirne la conoscenza.

Il medico in formazione, inoltre, deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

L'Ufficio Ragioneria di Ateneo continuerà a corrispondere gli emolumenti contrattuali spettanti allo specializzando per il predetto periodo, salvo provvedimento di sospensione.

Art. 11 – Efficacia

La presente convenzione ha una durata di anni 5 a decorrere dalla data di stipula e può essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti.

Ciascuna parte potrà recedere mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno tre mesi; in tal caso, le parti concordano di garantire comunque la conclusione dei percorsi formativi già avviati.

Art. 12 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'art.2 della Tariffa, D.P.R. 642/1972, verrà assolta in modalità virtuale, ai sensi dell'art.7 del D.M. 23 gennaio 2013, da parte dell'Università.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986.

La parte che ha interesse alla registrazione della presente Convenzione ne sosterrà

il relativo costo. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

li _____

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI
VANVITELLI

(Prof. Giuseppe PAOLISSO)

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" DI CAGLIARI

(Dott.ssa Graziella Pintus)
